

Decreto nº 252 del 04/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. Lgs. 152/06, contenente norme in materia di valutazione ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche in cui è trasfusa la legge n. 183/89;

VISTO - in particolare – l'art. 63 del D. Lgs152/2006 così sostituito dall'art. 51, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico, di cui all'art. 64 dlgsI52/2006, l'Autorità di Bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO - in particolare - l'art. 64 dei d.lgs. n.152 del 2006 che ha articolato il territorio nazionale in 7 Distretti Idrografici tra i quali il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che aggrega al suo interno le Autorità di bacino nazionali, Interregionali e regionali presenti sul territorio di sette regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia);

VISTA la legge n. 221 del 28/12/2015 (Collegato Ambientale) che all'art. 51, c. 2, sancisce di fatto l'istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali;

VISTO il D.M. Ministero dell'Ambiente del 25/1012016, pubblicato in G.D. n. 27 del 02/02/2017 che disciplina l'attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del personale delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.d.B. di cui alla Legge n.183/1989;

VISTO il D.P.C.M. del 14/07/2017 con cui la dott.ssa Vera Corbelli già Segretario Generale dell'A.d.b. dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale, registrato alla Corte dei Conti in data 20/07/2017;

VISTO il D.P.C.M. del 04/04/2018, pubblicato in G.U. del 13/06/2018, con cui sono state individuate e trasferite il personale, le risorse strumentali ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse A. d. Bacino, di cui alla legge 183/99, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale;

VISTO lo Statuto dell'Autorità distrettuale dell'Appennino Meridionale, pubblicato in GU n.82 del 9/4/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/0312001 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;

Moch



VISTI gli atti organizzativi ed il decreto segretariale n. 139 del 10/03/2020 con il quale è stato approvato il documento di organizzazione degli uffici dell' Autorità di Bacino Distrettuale;

PRESO ATTO

j.

del DPCM del Il marzo 2020, in vigore fino al 25 marzo 2020, il quale, all'articolo 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale - punto 6), stabilisce testualmente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell' emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

VISTO Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione registrata alla Corte dei Conti in data 26 febbraio 2020, n. 338;

VISTI i successivi DPCM contenenti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, all'art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*), che, tra l'altro stabilisce:

l. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;-che conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.





2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della Legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 che, all'art. 1, comma 1, letto a), stabilisce, tra l'altro: "Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.";

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia" intitolato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 che, all'art. 1, comma 1, gg), l'art 2, c.1 stabilisce, tra l'altro, che per datori di lavoro pubblici resta fermo quanto previsto dall'art.87 del D.L. 17 marzo 2020 n°18;

VISTA la circolare n.2 del 01/04/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;

VISTO il DPCM 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, allegato n. 6";

VISTA l'ordinanza 26/04/2020 del "Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COIVD-19" contenete le disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali - Ordinanza n.11 in G. U il 27/04/2020;

VISTO il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il "contrasto ed il contenimento della diffusione del visus COVID-19 negli ambienti di lavoro" – trasfuso in parte nell'allegato 6 al DPCM 26/04/2020;

VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" fra il Governo e le parti sociali del 24/04/2020 sottoscritto ad integrazione del protocollo del 14/03/2020;

VISTE le ordinanze dei Presidenti delle Regioni ricadenti nell'ambito distrettuale dell'Appennino meridionale;

VISTA la direttiva n. 3/2020 del 04/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "modalità di svolgimento della prestazione lavorativa della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazione";

Teat



VISTO - in particolare – il decreto segretariale n°145 del 12.3.2020 contenente l'aggiornamento delle misure organizzative adottate per fronteggiare l'emergenza con individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTI nota n°154 S.G. del 12.3.2020 contenente le indicazioni emergenza Covid 19 e trasmissione decreto segretariale n°145/2020;

RITENUTO di dover integrare, anche in attesa del riscontro dell'ulteriore programmazione da parte dei dirigenti responsabili le attività indifferibili e da rendere in presenza, in relazione alle attività urgenti dell'Autorità Distrettuale nonché per consentire l'immediata applicazione delle misure previste per la fase 2;

CONSIDERATO, tra l'altro, che le ultime disposizioni indirizzano la P. A. ad assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive;

VALUTATO che la maggior presenza di personale in sede renderà necessaria l'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali approvato il 24 aprile 2020 (allegato 6 al DPCM 26.4.2020), con particolare riguardo alle parti relative alla "informazione", "pulizia e sanificazione in azienda", "precauzioni igieniche personali", "dispositivi di protezione personale", "gestione spazi comune", "organizzazione aziendale (turnazione e smart work), gestione entrata e uscita dei dipendenti", "spostamenti interni riunioni eventi interni e formazione", "gestione del lavoratore fragile e sorveglianza sanitaria";

VALUTATO che, l'applicazione del protocollo richiederà - tra l'altro - una costante attività di coordinamento tra i dirigenti ed i responsabile dei servizi, al fine di ottimizzare e monitorare lo stesso in funzione dei flussi di personale;

RITENUTO, necessario fornire al personale un documento contenente le misure da adottare durante la permanenza in sede;

ACQUISITE le indicazioni del Medico Competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, saranno considerati i seguenti criteri per l'esclusione dei dipendenti coinvolti nelle attività dell'Ente, e comunque nel rispetto della normativa vigente:

- portatori di patologie o appartenenti a fasce di età che li rendono maggiormente esposti al contagio;
- lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per la sede lavorativa;
- lavoratori sui quali grava la cura dei figli fino a dodici anni, a seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici;





DATO ATTO che il responsabile del procedimento di cui al presente decreto è il Segretario Generale che si avvale della collaborazione del medico competente, dell'RSPP, dei dirigenti e dei responsabili della struttura;

AI SENSI delle disposizioni normative in premessa specificate;

DECRETA

Art. 1 - Si dispone l'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali approvato il 24 aprile 2020 (allegato 6 al DPCM 26.4.2020), con particolare riguardo alle parti relative alla "informazione", "pulizia e sanificazione in azienda", "precauzioni igieniche personali", "dispositivi di protezione personale", "gestione spazi comune", " organizzazione aziendale (turnazione e smart work), gestione entrata e uscita dei dipendenti", "spostamenti interni riunioni eventi interni e formazione", "gestione del lavoratore fragile e sorveglianza sanitaria";

Art. 2 - L'efficacia del presente provvedimento decorre dal 4 maggio e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Art. 3 - I dirigenti e i responsabili di struttura, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il medico competente, per quanto di rispettiva competenza, dispongono per la concreta attuazione del presente decreto.

